



# COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

Provincia di Parma

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 21 del 29/09/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU E APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **18:30**, nella **Sala Ex Scuderie - Rocca dei Rossi**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor **Antonio Dodi** il Consiglio Comunale. Partecipa **II Vice Segretario Comunale Dott. Giovanni Terenziani**.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	DODI ANTONIO	SI	
2	PELLEGRINI KETTY	SI	
3	DENTI ANDREA		SI
4	BUTTINI ALESSANDRO	SI	
5	MONTAGNA DANIELE	SI	
6	PAGANI EVA		SI
7	RIVA ANTONIO		SI
8	AIMI GISELLA	SI	
9	PAVESI PIER LORENZO	SI	
10	MARTINELLI GIUSEPPE	SI	
11	ZUCCHI GIULIA	SI	
12	DELGROSSO AUGUSTO	SI	
13	DELGROSSO GIANLUCA	SI	

**PRESENTI : 10**

**ASSENTI : 3**

E' presente l'Assessore Esterno non avente diritto al voto Claudia Dall'Aglio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU E APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.**

**In prosecuzione di seduta:**

**Illustra l'Assessore Dall'Aglio:** *“Con la legge di bilancio del 2020 è stata abolita la TASI e la vecchia IMU e sono state sostituite queste due imposte con la “nuova IMU” la cosiddetta “nuova IMU” per questo siamo tenuti ad approvare un nuovo Regolamento dell'imposta che fa salve tutte le principali caratteristiche della vecchia impostazione, non cambia nulla. Troverete il Regolamento in una nuova bozza però comunque le impostazioni, i principi sono gli stessi. Per quanto riguarda le aliquote sono rimaste invariate, immutate rispetto al precedente in vigore. Anche in questo caso il Comune avrebbe avuto bisogno di ritoccarle ma si è deciso di mantenerle uguali. In allegato c'è il nuovo Regolamento con anche le aliquote IMU. Si chiede quindi al Consiglio di approvare sia il Regolamento che le aliquote.”*

**Sindaco Presidente:** *“Grazie all'Assessore Dall'Aglio. Chiedo se ci sono delle domande, se non ci sono domande passiamo all'approvazione del Regolamento per la nuova IMU. Approvazione già data anche dal Revisore dei Conti.”*

Non si registrano altri interventi.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VERIFICATO** che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**EVIDENZIATO** che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

**ATTESO** che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

**EVIDENZIATO** che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

**VISTO** che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

**CONSIDERATO**, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

**TENUTO CONTO** che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con **possibilità di ridurle fino all'azzeramento**;

**RILEVATO** che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

**EVIDENZIATO** che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della “nuova” IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dall' articolo 52, comma 1 d.lgs 446/1997, che recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicare il regime di approvazione ordinaria, indicato al punto precedente;
- il Decreto Legge 34/2020 col quale è stato disposto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**RICORDATO:**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24 luglio 2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24/07/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**VISTA** la bozza del regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, quale parte integrante della presente deliberazione;

**VISTO** il prospetto delle aliquote della nuova IMU, qui sotto descritte, per l'anno 2020:

<b>Fattispecie immobile</b>	<b>Aliquota IMU 2020</b>
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela entro il primo grado a condizione che il familiare dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio	7,6 per mille
Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela entro il primo grado che rientri nelle condizioni di cui art 1 comma 747 lett. c) L. 160/2019 e s.m.i. (questa fattispecie usufruisce anche dell'abbattimento del 50% della base imponibile)	7,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille
Altri immobili se non esentati per legge	10,3 per mille

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Giovanni Terenziani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art 49.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. da ultimo modificato dall'art 3.1 lett. b) legge 213/2012.

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

Consiglieri presenti e votanti n. 10 (dieci)

Voti favorevoli n. 6 (sei)

Voti contrari n. 4 (quattro) Cons. Martinelli – Cons. Zucchi – Cons. Delgrosso A. – Cons. Delgrosso G.

Astenuti nessuno

**DELIBERA**

- **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova IMU", come riportato nella bozza allegata al presente atto e quale parte integrante dello stesso;
- **DI PRENDERE ATTO** che il predetto regolamento e le aliquote saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- **DI APPROVARE** il prospetto delle aliquote della nuova IMU per l'anno 2020, confermando l'impostazione suddivisa nel 2019 tra Imu e Tasi, applicando le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<b>Fattispecie immobile</b>	<b>Aliquota IMU 2020</b>
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela entro il primo grado a condizione che il familiare dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio	7,6 per mille
Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela entro il primo grado che rientri nelle condizioni di cui art 1 comma 747 lett. c) L. 160/2019 e s.m.i. (questa fattispecie usufruisce anche dell'abbattimento del 50% della base imponibile)	7,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille
Altri immobili se non esentati per legge	10,3 per mille

- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 1 comma 767 della legge n. 160/2019 (14 Ottobre 2020) mediante inserimento della stessa sul Portale del Federalismo;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

Consiglieri presenti e votanti n. 10 (dieci)

Voti favorevoli n. 6 (sei)

Voti contrari n. 4 (quattro) Cons. Martinelli – Cons. Zucchi – Cons. Delgrosso A. – Cons. Delgrosso G.

Astenuti nessuno

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c., del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.,

Letto, confermato e sottoscritto

ANTONIO DODI  
Antonio Dodi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Terenziani

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

xx ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
02/11/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Terenziani

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma  
4°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile in data 29 settembre 2020.

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Terenziani

---